

## PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

**Istituto Comprensivo di Lestizza - Talmassons - Mortegliano - Castions** (di seguito denominato Istituto Scolastico), CF n. 94161150308, rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Emanuela Maria Grazia Provenzani

E

**ELC - English Language Centre** (di seguito denominato Ente), P.I. 02273160305 con sede in Udine, viale G. Duodo 98 e rappresentata da Price Rachel Louise.

Realizzazione di attività di potenziamento linguistico e preparazione alle certificazioni internazionali.

### Visto:

- la Legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 21 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
- la Legge 18 dicembre 1997 n. 440 contenente disposizioni in materia di arricchimento dell'offerta formativa;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con cui è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009, n. 89, concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
- la Legge n. 107 del 13.07.2015 recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", (c.d. "La Buona Scuola");
- il Documento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2018 relativo alle competenze chiave per l'apprendimento permanente, che identifica le otto competenze chiave per l'apprendimento permanente, ritenendole necessarie per la realizzazione e lo sviluppo della persona, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione;

### Considerato che:

- le parti aderenti al presente accordo hanno interesse a collaborare reciprocamente per l'attuazione di iniziative comuni;
- tale collaborazione è finalizzata alla miglior realizzazione della funzione della scuola come centro di educazione ed istruzione, nonché come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio; a stimolare e a realizzare l'accrescimento della qualità dei servizi offerti dalle istituzioni scolastiche.

**Premesso che:**

- che l'Istituto scolastico ha inserito nel Piano dell'Offerta Formativa attività didattiche orientate alla promozione dell'internazionalizzazione e al potenziamento delle competenze comunicative in lingua inglese per i propri studenti.
- L'ELC è un centro specializzato nell'insegnamento delle lingue e nella preparazione agli esami per il conseguimento di certificazioni linguistiche riconosciute a livello internazionale.

**Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art. 1 – Le premesse sono parte integrante del presente accordo.**

**Art. 2 - Oggetto dell'accordo**

- Con il presente Protocollo l'Istituto scolastico e l'ELC - English Language Centre intendono favorire e contribuire, nel rispetto dei principi di autonomia scolastica, alla realizzazione di azioni legate al potenziamento delle competenze linguistico-comunicative in lingua inglese e delle altre lingue comunitarie e all'aggiornamento dei docenti in servizio, con particolare riferimento ai seguenti obiettivi:
- Ricerca e innovazione didattica: progettazione di percorsi metodologici innovativi per l'apprendimento della lingua inglese e delle altre lingue comunitarie anche attraverso l'integrazione di approcci comunicativi e l'utilizzo di risorse multimediali.
- Potenziamento curricolare: realizzazione di attività di supporto e approfondimento durante l'orario scolastico, mirate a consolidare le abilità di ascolto, parlato, lettura e scrittura previste dalle Indicazioni Nazionali.
- Attività extracurricolari e certificazioni: progettazione e realizzazione di corsi pomeridiani specificamente orientati allo sviluppo di competenze trasversali e alla preparazione mirata al conseguimento di certificazioni linguistiche internazionali (es. Cambridge, TOEFL, IELTS).
- Supporto specialistico: avvalersi di esperti madrelingua per promuovere una migliore conoscenza della cultura anglofona e un'applicazione pratica della lingua in contesti reali e autentici.
- Le parti convengono perciò di attivare forme di collaborazione rivolte a studentesse, studenti e docenti dell'Istituto comprensivo, atte a favorire l'eccellenza nell'apprendimento linguistico e l'internazionalizzazione dell'offerta formativa dell'Istituto.

**Art. 3 - Ambiti di collaborazione**

Gli ambiti di intervento riguarderanno:

- Organizzazione di corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche (es. Cambridge, TOEFL, ecc.).
- Attività didattiche svolte da esperti di madrelingua forniti dall'Ente.
- Svolgimento di parte dei corsi presso i locali dell'Istituto Scolastico.
- Eventuali seminari di aggiornamento per i docenti di lingua in servizio.

#### **Art. 4 - Impegni dell'Ente ELC - English Language Centre di Udine**

L'Ente si impegna a:

- Fornire docenti ed esperti madrelingua qualificati per l'espletamento delle attività didattiche.
- Collaborare alla progettazione dei sillabi e alla valutazione del livello iniziale degli studenti.
- Garantire il supporto organizzativo necessario per l'iscrizione e lo svolgimento degli esami di certificazione.

#### **Art. 5 - Impegni dell'Istituto Scolastico**

L'Istituto Scolastico si impegna a:

- Mettere a disposizione le proprie strutture fisiche (aule, laboratori, dotazioni multimediali) per lo svolgimento delle lezioni.
- Assicurare il coordinamento organizzativo interno e la sorveglianza degli spazi durante le attività.
- Promuovere le iniziative presso le famiglie e gli studenti attraverso i propri canali istituzionali.

#### **Art. 6 - Aspetti Economici e Responsabilità**

- Ogni singolo progetto attuativo definirà gli impegni finanziari, che potranno essere a carico delle famiglie o coperti da eventuali finanziamenti esterni/fondi di istituto.
- Ciascuna parte è responsabile della sicurezza e del comportamento del proprio personale negli ambiti di rispettiva competenza.

#### **Art. 7 - Privacy**

Le parti si impegnano, l'una nei confronti dell'altra, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente atto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento") nonché dal D.lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato con il D. Lgs. 101/2018.

- In particolare, garantiscono l'osservanza delle garanzie previste in favore degli interessati, attraverso l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.
- Le parti, inoltre, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza in relazione:
  - alle richieste che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento;
  - alle eventuali procedure di valutazione di impatto del trattamento applicate ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;
  - alle richieste di cooperazione formulate dall'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 31 del Regolamento.
- Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del presente atto dovesse prevedere il trasferimento dei dati in paesi terzi, la parte trasferente si farà carico di informare l'altra, nonché di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli artt. 44-49 del Regolamento.

**Art. 8 – Condizioni generali**

Il presente Protocollo d'intesa non attribuisce alle parti alcun diritto in merito a brevetti, diritti d'autore, marchi registrati, marchi commerciali o marchi di servizi dell'altra parte. Nel caso in cui le parti intendano riconoscere diritti sulla loro proprietà intellettuale o iniziare attività che possano dare sviluppi in tal senso, concorderanno di stipulare accordi separati dal presente.

Ciascuna delle parti concorda di sostenere gli impegni reciproci di cui agli articoli 4 e 5 per l'intera durata del presente Protocollo d'intesa.

**Art. 9 - Comunicazione e visibilità**

Le parti concordano di garantire un'adeguata visibilità al presente Protocollo d'intesa.

Le parti possono promuovere piani di comunicazione relativi alle attività del presente Protocollo d'intesa congiuntamente o singolarmente.

Le parti si danno espressamente atto che la diffusione di qualunque iniziativa connessa al presente Protocollo d'intesa attraverso i canali di comunicazione ha carattere puramente informativo.

**Art. 9 - Durata**

Il presente accordo è valido per tre anni solari, a far tempo dalla data di stipula.

Alla scadenza è possibile il rinnovo previa conferma fra le parti mediante scambio di note.

È ammesso il recesso unilaterale con preavviso scritto di almeno tre mesi. In tal caso deve essere garantita la conclusione dei progetti già approvati alla data di comunicazione del recesso.

**Art. 10 – Controversie**

Per qualsiasi controversia inerente l'applicazione del presente accordo è competente il Foro di Udine.

**Art. 11 – Spese**

Le spese di bollo e di registrazione del presente accordo, da sostenere soltanto in caso d'uso e necessità, sono a carico dei contraenti in parti uguali.

Data,

Per l'Istituto Scolastico

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Emanuela Maria Grazia Provenzani

Per ELC - English Language Centre

Il Legale Rappresentante

Dott.ssa Rachel Louise Price